



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE "CANONE UNICO PATRIMONIALE"

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di marzo, alle ore 21:00, in modalità "DA REMOTO", si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

	PRESENTE
1. DEO ELISA	S
2. ZAMBELLI CRISTIANO	S
3. BOVISI CARLO DOMENICO	S
4. IFTODE RADU COSMIN	S
5. MANCINI LUCA	S
6. CASAMENTI LARA	S
7. TORELLI CLAUDIA	S
8. UNGHERI MARIA	S
9. MALPEZZI EROS	S
10. QUADRELLI SARA	S
11. CUCCHI FEDERICO	S

presenti n. 11 assenti n. 0

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **DEO ELISA, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati Signori:
Cucchi Federico, Bovisi Carlo Domenico e Iftode Radu Cosmin.

Sono presenti in aula gli assessori esterni:
Scalzulli Potito.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che “Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che:

- Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, il legislatore ha ritenuto di:

- sopprimere i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico (Tosap/Cosap) e sulla diffusione dei messaggi pubblicitari (Imposta di pubblicità/Canone mezzi pubblicitari);
- di istituire un nuovo canone mercatale, che assorbe sia quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico sia quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva;
- di rendere facoltativo il servizio di pubbliche affissioni;
- di istituire in sostituzione dei prelievi soppressi un unico canone patrimoniale.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 “*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*”;

RITENUTO quindi necessario istituire, a decorrere dal 01 gennaio 2021, il nuovo Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ed approvarne il relativo regolamento;

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da successivo provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

CONSIDERATO che il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato da ultimo prorogato dal D.M. 13 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

ATTESO, altresì, che il regolamento che si propone di adottare non è un regolamento di natura tributaria disciplinando un entrata di natura patrimoniale, e come tale non rientra tra i regolamenti

che ai sensi dell'art. 13 comma 15, 15 bis e ter debbono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, lo stesso dicasi per la delibera tariffaria che l'organo esecutivo andrà ad adottare;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Relazione la dipendente Ilaria Ravaioli:

con la Legge di Bilancio 2020 (finanziaria 2020) n.160 del 27 dicembre 2019, all'articolo 1, commi da 816 a 845, si istituisce, dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale, che sostituisce ed abroga: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e disciplina anche il "canone mercatale" per concessione ed occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

Con la stessa legge di bilancio si prevede che il comune istituisca il predetto canone con proprio regolamento con delibera adottata dal Consiglio comunale.

Nel regolamento si è tenuto conto, oltre alle novità introdotte dalla legge 160/2019, di tutte le agevolazioni, esenzioni e riduzioni che erano già previste nei singoli regolamenti abrogati, mentre è stato meglio individuato l'iter per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni.

Considerato che la nuova normativa impone il principio dell'invarianza di gettito con una tariffa fissa annua e una giornaliera, individuata in base alla categoria del comune e commisurata al numero degli abitanti (Il Comune di Galeata è in quinta categoria, la più bassa), insieme alla società I.C.A. S.r.l., concessionaria del servizio, si è lavorato per lasciare il più possibile inalterato il gettito, per non gravare sugli utilizzatori dei servizi e anche per non vedere abbassare le entrate del Comune. Quindi sono stati individuati dei coefficienti da applicare alle tariffe base imposte dal legislatore per garantire questa invarianza di gettito. Alcune differenze in aumento si possono rilevare sulle tariffe del mercato, ma queste sono dovute al fatto che la normativa impone che il canone mercatale sia comprensivo anche della tassa rifiuti giornaliera, che prima veniva introitata separatamente dal gestore del servizio.

Le tariffe, verranno approvate, con deliberazione di giunta comunale, alla fine della seduta del presente consiglio, inoltre ne verrà data divulgazione, insieme al regolamento che si va ad approvare, sul sito del Comune di Galeata e gli stessi saranno visibili anche presso la sede decentrata di Galeata del concessionario I.C.A. S.r.l..

Si evidenzia che il regolamento che si propone di adottare non è un regolamento di natura tributaria perché disciplina una entrata di natura patrimoniale, di conseguenza non rientra tra i regolamenti che debbono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la stessa cosa vale per la delibera tariffaria che la Giunta andrà ad adottare.

ACQUISITI :

- 1) il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.,
- 2) il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTI:

Il D.Lgs n. 267/2000;
Lo Statuto comunale;
Il D.Lgs n. 165/2001;
Il nuovo regolamento comunale delle entrate;
Il nuovo regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate;
Il nuovo regolamento comunale sugli strumenti deflattivi del contenzioso;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano di mano da n. 11 consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. 11
- consiglieri favorevoli n. 11
- consiglieri contrari n. 0
- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 846, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del Canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

3. di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

4. di dare atto che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.

5. di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, recate dall'art. 1, commi 816-847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che testualmente recita: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano di mano da n. 11 consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. 11
- consiglieri favorevoli n. 11
- consiglieri contrari n. 0
- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE “CANONE UNICO PATRIMONIALE

SERVIZIO TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Galeata, 23 marzo 2021

Il responsabile del servizio
f.to (Lorena Bevoni)

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Galeata, 23 marzo 2021

Il responsabile del servizio
f.to (Lorena Bevoni)

IL PRESIDENTE

f.to (DEO ELISA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it) in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 29/04/2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to (Paola Pondini)

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 29/04/2021

IL RESPONSABILE

f.to (Giorgio FERRETTI)

La suesesa deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134, COMMA 4 TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Li, 29/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (CIGNA GIORGIO)